



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTI** il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118, della Commissione, del 10 dicembre 2024, il Regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023, di seguito “Regolamenti *de minimis*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” e successive modifiche e integrazioni, di seguito “TUB”;

**VISTO** l'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 che ha istituito il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, come modificato dall'art. 1, commi 864 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” che ha, tra l'altro, previsto la garanzia dello Stato di ultima istanza sugli interventi del Fondo e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** in particolare il comma 10-*bis* dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996 ai sensi del quale “*Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo*”, nonché il comma 7-*bis* ai sensi del quale “*Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni, modalità, ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione, da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10- bis*”;



**VISTO** il comma 865 dell'art. 1 della stessa legge 30 dicembre 2024 n. 207, come integrato dall'art. 10, comma 1-quinques del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025 n. 118, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 864 si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 15, comma 10-*bis*, della legge n. 108 del 1996 e a decorrere dalla stessa data sono abrogati: i commi 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178; il comma 386 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2025 n. 266; i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108; il D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315; i due decreti Ministeriali in data 6 agosto 1996 adottati rispettivamente ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 108 del 1996 e il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 agosto 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2020 n. 178;

**VISTO** il successivo comma 866 dell'art. 1 della stessa legge n. 207 del 2024 in base al quale “*I Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura che, decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificata dal comma 864 del presente articolo, provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-*bis*, della citata legge n. 108 del 1996, con le modalità di cui al comma 10-*ter* del medesimo articolo 15*”;

**VISTO** l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “*Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e successive modifiche e integrazioni, di seguito “*CAD*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che “*le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;



**VISTO** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante “*Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il “*Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020 n. 169, con cui è stato adottato il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di Consap S.p.A. ai sensi dell’art. 15, comma 10-*quater*, della legge n. 108 del 1996.

## **DECRETA**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) “Applicativo”: la piattaforma informatica per la gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15, comma 1, della legge n.108 del 1996;
- b) “Commissione”: la Commissione istituita ai sensi dell’art. 15, comma 8, della legge n. 108 del 1996;
- c) “Confidi”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni, iscritti all’Albo degli



intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 2, della legge n. 108 del 1996;

- d) “Consap S.p.A.”: società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e di cui questi si avvale - a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - per la gestione dell'intervento nonché del monitoraggio e controllo dei contributi attribuiti ai sensi dell'art. 15, comma 10-*quater*, della legge n. 108 del 1996;
- e) “Contributi”: le risorse del Fondo di cui all'art. 15, comma 1, della legge n.108 del 1996 assegnate in gestione dal Ministero in favore dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni;
- f) “Disposizioni Operative”, disposizioni integrative di carattere tecnico ed operativo funzionali all'operatività del Fondo adottate dal Ministero sentita la Commissione;
- g) “Erogazioni Dirette”: le operazioni di erogazione del credito da parte dei Confidi a valere su una quota dei Contributi ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della legge n.108 del 1996;
- h) “Fondazioni e Associazioni”: le fondazioni e le associazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 15, comma 4, della legge n.108 del 1996;
- i) “Fondo”: il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge n. 108 del 1996, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
- l) “Legge n. 108 del 1996”: la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “*Disposizioni in materia di usura*” e successive modifiche e integrazioni;
- m) “Ministero”: il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro;
- n) “Organismo”: l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi di cui all'art. 112- *bis* del TUB;
- o) “PMI”: le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dal Decreto 18 aprile 2005 “*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*” adottato in attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- p) “Soggetto Beneficiario”: le PMI in situazioni di elevato rischio finanziario e le famiglie che incontrano difficoltà nell'accesso al credito;
- q) “Soggetti Finanziatori”: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 TUB; gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB; gli operatori di microcredito di cui all'articolo 111 TUB;



- r) “Soggetti Garanti”: i Confidi, di cui alla lettera c) del presente Decreto; le Associazioni e le Fondazioni, di cui alla lettera g) del presente Decreto;
- s) “Tasso Annuale di Decadimento”: è il rapporto tra due quantità:
  - al numeratore, l'ammontare del flusso delle Erogazioni ai soggetti che sono entrati in sofferenza nel corso dell'anno (T2) successivo a quello oggetto della rilevazione (T1);
  - al denominatore, l'ammontare dello *stock* delle Erogazioni ai soggetti non considerati in sofferenza alla fine dell'anno precedente (T1);
- t) “TUB”: il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 2**

### **Finalità**

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge n.108 del 1996, così come modificate ed integrate dall'art. 1, commi da 864 a 866 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernenti il Fondo.

## **Art. 3**

### **Commissione per la gestione del Fondo**

1. La Commissione definisce i criteri per la ripartizione annuale dei Contributi di spettanza dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni, approva la graduatoria degli enti ammessi ai Contributi e la conseguente assegnazione annuale dei Contributi stessi.
2. La Commissione esprime pareri in ordine a:
  - a) l'adozione di Disposizioni Operative predisposte dal Ministero;
  - b) quesiti sull'interpretazione e applicazione della disciplina del Fondo;
  - c) proposte di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della Legge n. 108 del 1996 delle Fondazioni e delle Associazioni.
3. La Commissione delibera secondo modalità e termini di cui all'art. 15, comma 8, della Legge n. 108 del 1996. Le riunioni si svolgono di regola in presenza; tuttavia, se previsto nella convocazione, le riunioni possono svolgersi anche attraverso videoconferenza o in modalità ibrida. Le deliberazioni relative all'approvazione dei verbali, nonché quelle che ad avviso del Presidente rivestono carattere di urgenza, possono essere assunte anche attraverso procedura scritta.
4. La Segreteria Antiusura, istituita presso il Ministero con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, cura le attività di segreteria della Commissione e ogni altro adempimento istruttorio e/o strumentale all'operatività del Fondo.



## **Art. 4**

### **Ripartizione e assegnazione dei Contributi**

1. I Confidi e le Fondazioni e Associazioni possono essere assegnatari dei Contributi sulla quota del Fondo di rispettiva spettanza, in base al riparto operato dalla Commissione sulla base di parametri dalla stessa individuati tenendo conto, tra l'altro, della dotazione patrimoniale, dell'efficienza della gestione, dell'importo dei Contributi già assegnati e utilizzati, dell'ambito territoriale di operatività, del volume delle garanzie concesse e del tempestivo aggiornamento dei dati nell'Applicativo.
2. I Contributi erogabili annualmente a favore di ciascun Confido e di ciascuna Fondazione e Associazione non possono superare di tre volte l'ammontare complessivo delle risorse del Fondo risultanti in gestione all'ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La domanda di accesso ai Contributi da parte dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni deve pervenire agli Uffici della Segreteria Antiusura secondo quanto previsto dall'art. 65 CAD.
4. I Contributi trasferiti a Confidi e Fondazioni e Associazioni, sono ad ogni effetto di legge risorsa pubblica e, pertanto, impignorabili a fronte di azioni esecutive esperite nei confronti degli enti assegnatari e da escludersi dall'attivo delle procedure concorsuali.
5. I Contributi sono cumulabili con gli eventuali ulteriori contributi di cui all'art. 15, comma 2, lett. c), e comma 6, della Legge n. 108 del 1996, da accreditarsi in ogni caso su conti correnti separati da quelli dedicati in via esclusiva ai Contributi. I Confidi, nonché le Fondazioni e Associazioni, devono comunicare alla Segreteria Antiusura l'eventuale sussistenza di tali ulteriori contributi indicandone l'importo, il soggetto che lo ha concesso e le modalità di utilizzo.
6. Le giacenze dei Contributi, compatibilmente con le esigenze di liquidità connesse alla gestione del Fondo, possono essere impiegate dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni per investimenti in strumenti monetari, titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati nel rispetto della minimizzazione dei rischi.
7. Degli interessi derivanti dal deposito dei Contributi nonché dei proventi degli investimenti di cui al comma 6 è data evidenza nell'Applicativo. Essi, al netto delle spese di gestione, sono equiparati ad ogni effetto ai Contributi.

## **Art. 5**

### **Impiego dei Contributi per il rilascio di garanzie**

1. I Contributi sono impiegati, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in tema di aiuti di Stato, per la concessione di una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile in favore dei Soggetti Finanziatori per operazioni finanziarie di importo non superiore a 150.000 euro in favore dei Soggetti Beneficiari. Detta garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dovuto



nei confronti dei Soggetti Finanziatori per capitale e interessi contrattuali di natura legale maturati nel corso del finanziamento nonché di mora.

2. La garanzia non può avere una durata superiore a quella dell'operazione finanziaria garantita. Qualora il Soggetto Finanziatore conceda una sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamento, dandone preventiva comunicazione ai Soggetti Garanti che provvedono alla sua registrazione nell'Applicativo dedicato, la garanzia si estende alla maggior durata del finanziamento.

3. Nel concedere la garanzia, i Soggetti Garanti adottano ogni possibile cautela per la salvaguardia degli interessi dello Stato.

4. Ai fini della richiesta di un nuovo finanziamento assistito dai Contributi del Fondo, i Soggetti Beneficiari devono aver integralmente restituito ovvero estinto il finanziamento precedentemente ricevuto e assistito dalla garanzia del Fondo, ovvero essere in regolare ammortamento avendo restituito almeno il 25 per cento della sorte capitale del finanziamento già precedentemente ricevuto.

5. Qualsiasi vicenda traslativa o modificativa del credito relativa al Soggetto Finanziatore intervenuta nella erogazione del finanziamento garantito dal Fondo ovvero relativa al Soggetto Beneficiario del finanziamento deve essere dagli stessi preventivamente comunicata ai Soggetti Garanti che provvedono all'aggiornamento dell'Applicativo dedicato. Detto obbligo deve essere previsto nelle convenzioni con i Soggetti Finanziatori e nei contratti e atti conclusi dai Soggetti Garanti con i Soggetti Beneficiari.

## **Art. 6**

### **Accantonamenti**

1. Per ciascuna operazione ammessa viene accantonata dai Soggetti Garanti una somma non inferiore al 25 per cento dell'importo massimo da garantire. Detta percentuale viene elevata: al 100 per cento dell'importo massimo garantito per le prime 5 operazioni garantite dal Fondo presenti tempo per tempo nel portafoglio di ciascun ente; al 50 per cento per le successive 15 operazioni garantite dal Fondo presenti tempo per tempo nel portafoglio di ciascun ente.

2. I Soggetti Garanti provvedono a adeguare nel tempo l'importo dell'accantonamento proporzionalmente al variare dell'importo massimo garantito e della probabilità di insolvenza di cui all'art. 9, comma 1. Dell'accantonamento è data evidenza sia nelle scritture contabili che nell'Applicativo.

3. I Soggetti Garanti che ricevono dai Soggetti Finanziatori una richiesta di escussione della garanzia provvedono – all'occorrenza anche con risorse proprie - a adeguare l'accantonamento relativo alla specifica operazione per un importo pari all'importo massimo garantito in essere.



**CAPO II**  
**DISCIPLINA SPECIFICA PER I CONFIDI**

**Art. 7**

**Requisiti dei Confidi**

1. Per poter accedere ai Contributi i Confidi devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità per gli stessi previsti dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169 e devono possedere i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), della Legge n. 108 del 1996.
2. Per i Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 TUB, gli organi competenti devono assicurare il rispetto dei criteri di correttezza di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 nei confronti dei propri esponenti, nonché dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del medesimo decreto, limitatamente ad almeno il 25 per cento degli esponenti.
3. Per poter beneficiare dei Contributi, i Confidi devono attestare in sede di domanda il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti. Gli stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica societaria e ogni altra circostanza comunque rilevante ai fini della loro operatività con il Fondo.
4. Il Ministero pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei Confidi ammessi ad operare con Fondo.

**Art. 8**

**Caratteristiche dei Fondi Speciali Antiusura dei Confidi**

1. I Fondi Speciali Antiusura costituiti presso i Confidi devono:
  - a) essere costituiti e gestiti in forma separata dai fondi rischi ordinari ed essere di libera disponibilità dei Confidi;
  - b) essere riservati esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, della Legge n.108 del 1996, ovvero alle Erogazioni Dirette;
  - c) essere costituiti da somme certe e non vincolate da altre operazioni, intendendosi con questa espressione fondi liquidi o di pronta liquidità, o titoli che assicurino comunque il pronto e sicuro realizzo del loro valore.

**Art. 9**

**Limiti e condizioni della garanzia concessa dai Confidi**

1. I Confidi destinano i Contributi alla concessione di una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile per operazioni finanziarie con durata fino ad un massimo di dieci anni,



nel rispetto delle condizioni previste dal *Regolamento de minimis*, in favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuate ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b), della Legge n. 108 del 1996. A tale scopo, i Confidi possono acquisire la probabilità di insolvenza:

- a) dalla banca medesima o da altro intermediario;
- b) da una ECAI;
- c) sulla base del proprio modello di *credit risk scoring*, purché idoneo ai fini della normativa prudenziale;
- d) dall'impiego del modello di valutazione in uso al Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Ai fini del rispetto dei termini di durata di cui al comma 1 non vengono considerati i periodi di sospensione temporanea del pagamento delle rate di finanziamento concessi dal Soggetto Finanziatore. L'ipotesi di rinegoziazione del debito di cui all'art. 15, comma 2, lett. b), della Legge n. 108 del 1996 si considera come una nuova operazione garantita.

3. La garanzia del Fondo può essere deliberata dal Confidi se vi è per la stessa operazione finanziaria, una garanzia del Confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi stesso, non inferiore al 5 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria.

4. Sulla quota di finanziamento garantita con risorse pubbliche non può essere acquisita alcuna garanzia reale.

5. I Confidi possono applicare sulla quota garantita dal Fondo una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'importo del finanziamento concesso, calcolate in ragione d'anno, con un importo minimo di 250 euro ad operazione, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi. A tale scopo, i Confidi danno evidenza sul proprio sito e nei singoli contratti della commissione applicata e della relativa metodologia di calcolo riferita alla quota garantita dal Fondo nonché alla quota garantita con risorse proprie del Confidi.

## **Art. 10**

### **Limiti e condizioni delle c.d. erogazioni dirette**

1. I Confidi possono effettuare operazioni di erogazione diretta del credito ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 108 del 1996 entro il limite del 40 per cento dell'ammontare dei Contributi disponibili e non impegnati in garanzia del loro Fondo Speciale Antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente e fino a un importo massimo per singola operazione e singola impresa di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. I Confidi danno evidenza sul proprio sito e nei singoli contratti della metodologia di calcolo del tasso applicato, adeguato a consentire il mero recupero dei



costi sostenuti, nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'importo del finanziamento concesso, calcolati in ragione d'anno, con un importo minimo di 250 euro ad operazione, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.

2. I Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB per poter effettuare le erogazioni indicate al comma 1 devono possedere i seguenti ulteriori requisiti organizzativi e di trasparenza:

- a) adottare e pubblicare sul proprio sito *web* un regolamento in materia di credito che descriva adeguati processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, dando evidenza delle specifiche competenze e responsabilità, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'allegato al presente decreto;
- b) dare evidenza nella nota integrativa delle operazioni di erogazione di credito effettuate a valere sul Fondo nonché dell'impatto di tali operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi, in conformità agli schemi di bilancio per gli intermediari non IFRS e secondo le direttive emanate dall'Organismo;

3. I Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB rispettano gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 127, comma 02, TUB, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti:

- a) nella pubblicità e nell'informativa precontrattuale sulle condizioni economiche del finanziamento è indicata la quota massima di risorse pubbliche utilizzabile rispetto al totale dell'importo finanziato e conseguentemente il costo del finanziamento, in ragione della presenza di tali risorse, è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato;
- b) su richiesta del cliente è fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

4. Le Erogazioni Dirette sono registrate, a cura del Confidi, sull'Applicativo entro 15 giorni dall'erogazione e aggiornate periodicamente. L'Applicativo calcola annualmente, secondo modalità definite dalla Commissione, per ciascun Confidi che abbia almeno 10 operazioni di Erogazione Diretta in essere, il Tasso Annuale di Decadimento, per importo finanziato, riferito alle Erogazioni Dirette, indicando gli scostamenti rispetto alla media di tutti i Confidi, in numero non inferiore a 10, che hanno effettuato Erogazioni Dirette. Nell'ipotesi in cui il Tasso Annuale di Decadimento di un Confidi risulti, per più di un esercizio finanziario consecutivo, superiore di oltre il 30 per cento rispetto alla media registrata da almeno 10 Confidi che hanno effettuato Erogazioni Dirette, la Segreteria Antiusura, sentita la Commissione, comunica al Confidi che può effettuare nuove Erogazioni Dirette solo con una percentuale minima di risorse proprie del Confidi del 40 per cento, fino al perdurare del superamento della soglia. Di tale circostanza è data evidenza nell'elenco di cui all'art. 7, comma 4, nonché viene fornita specifica comunicazione alla Banca d'Italia per i Confidi



iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB o all'Organismo per i Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 TUB.

### CAPO III

#### DISCIPLINA SPECIFICA PER LE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

##### Art. 11

###### **Requisiti delle Fondazioni ed Associazioni riconosciute e domanda di iscrizione all'elenco**

1. Il Ministero gestisce l'elenco delle Fondazioni e Associazioni pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. Per essere iscritte nell'elenco, le Fondazioni e Associazioni devono soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) avere ottenuto il riconoscimento dallo Stato o dalla Regione;
  - b) prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto lo *“scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione”*, nonché indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti la garanzia e le modalità di deliberazione collegiale per la concessione della garanzia;
  - c) possedere i seguenti requisiti patrimoniali:
    - i. patrimonio minimo non inferiore a 30.000 euro per le Associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività.
    - ii. patrimonio minimo non inferiore a 60.000 euro per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
    - iii. patrimonio minimo non inferiore a 120.000 euro per le Fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
    - iv. patrimonio minimo non inferiore a 250.000 euro per Fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni;
  - d) le cariche esponentziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n.169;
  - e) i rappresentanti legali e gli amministratori devono aver maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e



finanziario, nonché da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.

3. La domanda/istanza di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero dal rappresentante legale dell'ente ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto. Le domande devono essere presentate secondo quanto previsto dall'art. 65 CAD.

4. La Segreteria Antiusura procede periodicamente alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. A tal fine, le Fondazioni e Associazioni comunicano tempestivamente ogni aggiornamento inerente agli atti trasmessi nonché ogni altra circostanza rilevante.

5. La Segreteria Antiusura, acquisito il parere della Commissione per la gestione del Fondo, dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno o alla Regione.

6. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione da parte della Segreteria Antiusura. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

7. Salvo espressa rinuncia e previa restituzione al Fondo delle risorse in gestione, le Fondazioni e Associazioni di cui all'art. 15, comma 4 della Legge n. 108 del 1996 che risultano operative ed in possesso dei requisiti già previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 11 giugno 1997 al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto sono automaticamente iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e provvedono entro 12 mesi ad attestare e documentare il possesso dei requisiti.

## **Art. 12**

### **Spese di gestione sostenute dalle Fondazioni e Associazioni**

1. Le Fondazioni e Associazioni possono richiedere un rimborso a fronte delle spese di gestione entro il limite 12 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati con garanzia nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 comma 1, può autorizzare il rimborso anche oltre detta percentuale per quelle Fondazioni e Associazioni che assicurano servizi di ascolto e di consulenza sul debito e che non beneficiano di ulteriori rimborsi a carico della finanza pubblica; il rimborso, in ogni caso non può superare l'80 per cento degli interessi e degli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione maturati nel corso degli ultimi dieci esercizi, al netto di quanto già riconosciuto per spese di gestione.



2. Per spese di gestione di cui al comma 1 delle Fondazioni e Associazioni si intendono i costi diretti e indiretti inerenti alla gestione specifica dei Contributi a valere sul Fondo. Le stesse devono essere analiticamente elencate, documentate e trasmesse alla Segreteria Antiusura ai fini dell'autorizzazione tramite l'inserimento nell'Applicativo.

3. L'ammontare a titolo di spese di gestione di cui al comma 1 delle Fondazioni e Associazioni è liquidato previa autorizzazione della Segreteria Antiusura a decorrere da 1° luglio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, prioritariamente a valere sugli interessi e gli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione.

## **CAPO IV**

### **ESCUSSIONE DELLA GARANZIA E MONITORAGGIO**

#### **Art. 13**

##### **Intervento della garanzia a prima richiesta**

1. La garanzia può essere escussa esclusivamente da parte dei Soggetti Finanziatori risultanti dall'Applicativo, con istanza da far pervenire al Confidi o alla Fondazione o all'Associazione garante entro 18 mesi dal riscontrato inadempimento, previa diffida di pagamento dell'importo inadempito al Beneficiario Finale.

2. Alla richiesta di escussione della garanzia deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione bancaria relativa alla concessione del finanziamento garantito;
- b) copia della documentazione comprovante l'invio della diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o posta elettronica certificata-PEC.

3. I Soggetti Garanti, una volta verificati la correttezza e completezza della richiesta di escussione della garanzia, liquidano quanto dovuto entro 90 giorni, aggiornando le risultanze dell'Applicativo.

#### **Art. 14**

##### **Attività di recupero delle garanzie escusse**

1. I Soggetti Garanti devono provvedere, senza ritardo, al recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario delle somme liquidate a valere sul Fondo a titolo di garanzia a prima richiesta, tenuto conto delle concrete prospettive di recupero.

2. Al riguardo, i Soggetti Garanti inseriscono nell'Applicativo una stima delle spese legali massime da sostenersi per il recupero dell'importo escusso nonché dell'importo recuperabile. All'esito delle azioni esecutive, i Soggetti Garanti possono richiedere alla Segreteria Antiusura l'autorizzazione al



rimborso delle spese legali documentate, entro il limite indicato nell'Applicativo, prioritariamente a valere sugli interessi e gli eventuali altri proventi degli investimenti effettuati sulle somme in gestione maturati nel corso dell'esercizio precedente.

3. Accordi transattivi possono essere ammessi ove i Soggetti Garanti attestino, tramite l'Applicativo, che tali accordi rappresentano il miglior risultato finanziario raggiungibile in termini di beneficio per il Fondo considerate le più realistiche condizioni di solvibilità dei debitori, sempre che sia prevista una percentuale di recupero non inferiore al 15 per cento del debito complessivo, ovvero alla maggiore soglia fissata dalla Commissione e definita nelle Disposizioni Operative. La Segreteria Antiusura, nei trenta giorni successivi alla ricezione della proposta, può: *i*) richiedere al garante ulteriore documentazione e informazioni; *ii*) richiedere al garante di modificare i termini dell'accordo; *iii*) sottoporre la proposta alla Commissione. Dalla ricezione di ciascuna integrazione documentale o nuova proposta di accordo transattivo decorre nuovamente il suddetto termine di 30 giorni. Decorso detto termine, in assenza di indicazioni o richieste da parte della Segreteria Antiusura o della Commissione, la proposta di accordo transattivo si intende accolta.

4. La Segreteria Antiusura riferisce annualmente alla Commissione sugli accordi transattivi conclusi nell'anno precedente.

## **Art. 15**

### **Natura e disciplina della Garanzia dello Stato di ultima istanza**

1. Le garanzie concesse a valere sui Contributi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera nel caso di totale o parziale inadempimento da parte dei Soggetti Garanti.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dai Soggetti Garanti.
4. La concessione della garanzia dello Stato si perfeziona con l'inserimento dell'operazione garantita nell'Applicativo da parte dei Soggetti Garanti.
5. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dagli interventi di garanzia di cui al medesimo comma 1.



6. Al recupero dei crediti sorti a titolo di garanzia di ultima istanza si provvede con procedura esattoriale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1 è trasmessa dal Soggetto Finanziatore al Confidi o Fondazione e Associazione inadempiente e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Economia e per conoscenza alla Segreteria Antiusura, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inadempita dal Confidi o dalle Fondazioni e Associazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Economia, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dal Confidi o dalla Fondazione e Associazione, sentita la Commissione, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi di cui al comma 1 e l'escussione della garanzia dello Stato.

9. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

## **Art. 16**

### **Monitoraggio e Relazione sull'operatività**

1. I Confidi, le Fondazioni e le Associazioni ai quali sono stati concessi i Contributi, assicurano il monitoraggio della propria gestione attraverso l'Applicativo con le modalità e la periodicità, su base almeno trimestrale, indicate dalla Segreteria Antiusura.

2. I Confidi, le Fondazioni e le Associazioni devono far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Segreteria Antiusura, una relazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti, con riferimento all'anno precedente:

- a) l'ammontare dei Contributi in gestione tenuto conto delle garanzie concesse, nonché degli interessi e frutti di cui all'art. 4, comma 6;
- b) l'ammontare dei prestiti garantiti;
- c) l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con la relativa percentuale di garanzia;
- d) l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con il relativo importo pagato;
- e) gli importi recuperati, le attività svolte ai fini del recupero e i relativi costi;
- f) il rendiconto delle spese di gestione del Fondo antiusura, esclusivamente per le Fondazioni e le Associazioni.



## CAPO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 17

##### Regime transitorio

1. I confidi *ex art. 112 TUB*, già assegnatari di Contributi alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfano i criteri di competenza di cui all'art. 7, comma 2, ultimo periodo, possono presentare istanza al Ministero per continuare ad operare, esclusivamente per il rilascio di garanzie, per un periodo massimo di 24 mesi. Detti confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 7 comma 4, con indicazione che gli stessi non possono erogare finanziamenti diretti. Decorso tale periodo i confidi che non soddisfino i menzionati criteri di competenza sono cancellati dal menzionato elenco e provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all'art. 15, comma 10-*ter*, della Legge n. 108 del 1996.
2. Per i primi tre esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto il calcolo delle spese rimborsabili di cui all'art. 12, comma 1, ultimo periodo, è effettuato sull'intero periodo di operatività delle Fondazioni e Associazioni.

#### Art. 18

##### Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nonché alle Erogazioni Dirette concesse successivamente alla sua entrata in vigore e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
2. Le Disposizioni Operative sono adottate ed aggiornate dal Ministero, sentita la Commissione, tramite circolare pubblicata sul proprio sito istituzionale.
3. Le attività e le funzioni che il Ministero può affidare a Consap S.p.A. ai sensi dell'art. 15, comma 10-*quater*, della legge 7 marzo 1996, n. 108, saranno oggetto di apposito Disciplinare, da sottoscrivere per accettazione da parte di Consap S.p.A., con il quale verranno stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Giancarlo Giorgetti



## **Allegato**

### **Contenuti minimi obbligatori del Regolamento in materia di processo di concessione del credito a valere sul fondo per la prevenzione dell'usura.**

Il documento, da pubblicare obbligatoriamente sul sito *web* del Confidi dandone evidenza nella *homepage*, andrà strutturato con:

- una premessa dedicata alle politiche di concessione dei prestiti (finalità, tassi applicati, ecc.);
- una scomposizione dei processi per fasi, ciascuna delle quali potrà essere ulteriormente scomposta nelle sottofasi che possono meglio rappresentare il processo.

Le fasi (minime) obbligatorie sono le seguenti:

- ricezione delle richieste delle imprese;
- istruttoria del prestito (con un *focus* sul metodo di valutazione del rischio, espresso come probabilità percentuale di *default* a un anno);
- adempimenti in materia di aiuti di Stato, trasparenza e antiriciclaggio (inclusi il calcolo dell'ESL e la registrazione delle operazioni sul RNA);
- concessione del prestito;
- erogazione del prestito;
- monitoraggio e gestione del rischio sulle risorse proprie;
- monitoraggio e rendicontazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- gestione dei rientri *in bonis*;
- gestione dei crediti deteriorati e del contenzioso.

Per ciascuna fase andrà sempre indicato:

- la struttura preposta allo svolgimento delle attività e la sua articolazione, con l'indicazione dei soggetti che svolgono i diversi ruoli aziendali e una breve descrizione del profilo professionale di ciascuno;
- la documentazione da acquisire dalle imprese o da fonti terze, per ciascuna fase;
- l'*output* delle attività svolte dalla struttura proposta in ciascuna fase e, pertanto, la documentazione prodotta;
- la descrizione sintetica degli applicativi utilizzati e del sistema di archiviazione (digitale e non) della documentazione (acquisita e prodotta), anche per consentire la tracciabilità dei processi e l'identificazione di chi li svolge;
- il *modus operandi* per tenere distinta l'attività istruttoria da quella decisionale e per dare evidenza di potenziali conflitti di interesse in relazione alla concessione dei prestiti.

